



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 77
del 3 MAR. 2011

OGGETTO: proroga del termine previsto per l'estinzione agevolata dei debiti nascenti da violazioni al codice della strada, ex *lege* n° 102 del 2009.

L'anno duemila un thousand' il giorno tre alle ore 12,40
del mese di Maggio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Difesa
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		✓
2) geom. Francesco Barone	✓	
3) sig.ra Maria Malfa		✓
4) rag. Michele Tasca	✓	
5) dr. Salvatore Roccaro		✓
6) sig. Biagio Calvo	✓	
7) dott. Giovanni Cosentini	✓	
8) sig.ra Elisabetta Marino	✓	
9) Ing. Salvatore Giaquinta		✓
10) sig. Salvatore Occhipinti	✓	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Piscane

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 19484 /Sett. * XIV del 3 marzo 2011

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare le presenti delibere sono i medesimamente esecutive, ai sensi dell'art. 12-2° comma - delle L.R. n. 44/91, con voci unanime e felice.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 04 MAR. 2011 fino al 19 MAR. 2011 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, il

04 MAR. 2011

IL MESSO COMUNALE

~~IL DIRETTORE DELL'EDICOLA
Dott. Giovanni~~

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, il

03 MAR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETAIO GENERALE
Dott. Benedetto Saccoccia~~

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04 MAR. 2011 al 19 MAR. 2011.

Ragusa, il

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04 MAR. 2011 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04 MAR. 2011 senza opposizione.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire per uso amministrativo

Ragusa, il 04 MAR. 2011


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Saccoccia



Parte integrante o sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 77 del 3 MAR. 2011

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	XIV
n°	

Prot n. 19484 /Sett. XIV del 03/03/2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: proroga del termine per l'estinzione agevolata dei debiti nascenti da violazioni al codice della strada, *ex lege* n° 102 del 2009 –

Il sottoscritto dr. Rosario Spata, dirigente del settore XIV – polizia municipale, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 152 del 26.03.2010 è stata proposta l'adozione del regolamento disciplinare le forme di estinzione agevolata dei debiti nascenti da violazioni al codice della strada, *ex lege* n° 102 del 2009;
- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 51 del 29.04.2010 ha approvato la precitata proposta di deliberazione, permettendo, così, all'Amministrazione Comunale di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 15, comma 8 *quinquiesdecies* e ss., del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179, Supplemento Ordinario n. 140 del 4 agosto 2009, dell'estinzione parziale del debito e del conseguente pagamento parziale e agevolato" relativi a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme

del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004;

- che attraverso l'approvazione della sunnominata deliberazione e dei relativi allegati si è consentito, pertanto, ai sensi della richiamata normativa, ai debitori di estinguere, entro il 31 dicembre 2010, il debito provvedendo al pagamento:
 - a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
 - b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
 - c) di un aggio per l'Agente della Riscossione pari al quattro per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella;

Considerato:

- che sia la legge che il regolamento prevedevano degli adempimenti ben definiti a carico dell'agente della riscossione;
- che, in particolare, l'art. 15, comma 8-sexiedices, della legge n° 102 del 2009, prevedeva espressamente, tra l'altro, l'onere per gli Agenti della Riscossione di informare i debitori, nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto, della possibilità di avvalersi della facoltà di estinzione agevolata prevista dalla legge, così come recepita e compiutamente disciplinata dalla deliberazione consiliare;
- che l'atto deliberativo, approvato il 29 aprile 2010, è stato notificato: a) al direttore provinciale della Serit Sicilia il 5 maggio 2010; alla direzione generale della Serit Sicilia Palermo il 13 maggio 2010; c) alla sede legale della Equitalia S.p.A. Roma il 14 maggio 2010;
- che l'onere di informazione ai debitori di cui all'art. l'art. 15, comma 8-sexiedices, della legge n° 102 del 2009 non è stato adempiuto o non è stato adempiuto correttamente nel rispetto dei termini indicati da tutti

gli agenti regionali della riscossione, così come risulta dalla corrispondenza intercorsa e dalle informazioni assunte in atti;

Ritenuto, in particolare:

- che il mancato o inesatto adempimento dell'onere di informazione ai debitori ha prodotto, per una causa certamente non imputabile a questa pubblica amministrazione, una disparità evidente di trattamento a carico di tutti i debitori individuati dalla normativa regolamentare una parte della quale non è stata messa nelle condizioni di poter volontariamente aderire alle possibilità di estinzione agevolata;
- che occorre, pertanto, porre rimedio ad un trattamento iniquo a carico di quegli utenti incolpevoli (soprattutto residenti fuori dal territorio regionale) che da una mancata riapertura dei termini utili per poter aderire all'estinzione agevolata si vedrebbero ingiustificatamente discriminati;
- che conseguentemente al fine di consentire a tutti gli utenti interessati di poter fruire realmente di un termine utile per avvalersi dell'estinzione agevolata dei debiti nascenti da violazioni alle norme del CDS accertate in data antecedente al 31 dicembre 2004 occorre posticipare il termine (31 dicembre 2010), previsto dal regolamento emanato in data 29/04/2010, al 30 giugno 2011;
- che, peraltro, l'Agente per la riscossione ha chiesto più volte di conoscere l'intendimento dell'Amministrazione in ordine alla possibile concessione di una proroga dei termini i quanto «*una volta aggiornata e storicizzata la rendicontazione, non sarà più possibile riaprire i termini del "condono" ex lege 102/2009*» (v. nota prot. 3875 del 02/02/2011 assunta al numero 10554 di protocollo generale del 04/02/2011 e nota prot. n° 5058 del 10/02/2011 assunta al protocollo con il numero 14535 del 16/02/2011);

Considerato, in punto di competenza, che l'approvazione di un termine di differimento può essere stabilita da codesta on.le Giunta Municipale in quanto:

- il differimento del termine proposto è motivato eminentemente da ragioni tecniche al fine di garantire, per le motivazioni sopraesposte, parità di trattamento tra tutti gli utenti interessati;
- la volontà dell'Amministrazione in ordine alla possibilità di avvalersi della facoltà di estinzione agevolata, prevista dalla legge 102/2009, è stata già ampiamente e chiaramente manifestata, nelle forme di legge, dall'organo competente;
- l'approvazione, pertanto, di un diverso termine di differimento/proroga, rispetto alla data inizialmente fissata, non incide, sulle facoltà e sulle competenze dell'Organo che ha approvato l'atto ma costituisce semplicemente il rimedio per rendere effettivo e immediato il principio di buon andamento dell'agire amministrativo, sotto forma dell'applicazione della elementare regola della parità di trattamento e del divieto di non discriminazione dei cittadini per situazioni o casi identici;

Rilevato, in particolare:

- che nel delineare le competenze degli Organi e nel fissarne i confini, la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che «la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatica o aventi un **elevato contenuto di indirizzo politico** mentre spettano alle giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo» (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n° 383 del 31/03/2007. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n° 2832 del 06/06/2008);
- che il nuovo riparto di competenze tra giunta e consiglio comunale è retto dal principio secondo cui «l'organo elettivo è chiamato a esprimere gli **indirizzi politici e amministrativi di rilievo generale**», che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati dalla legge, «con la conseguenza che il ruolo del consiglio va riferito alle **sole determinazioni che comportano un'effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell'ente**» (T.A.R. Abruzzo – Pescara, sent. n° 310 del 20/05/2005)
- che l'indirizzo politico, la scelta strategica, l'opzione fondamentale in ordine

alla possibilità di avvalersi della facoltà di estinzione agevolata prevista dalla legge n. 102/09 sono stati, come detto, manifestati ed esercitati nelle forme di legge attraverso l'organo consiliare;

- che la manifestazione della volontà di differimento non costituisce certamente un atto fondamentale di natura programmatica né un provvedimento dall'elevato contenuto di indirizzo politico né una scelta fondamentale dell'ente che, viceversa, va ricollegata alla determinazione, decisiva ed essenziale, di avvalersi o no della facoltà di estinzione agevolata;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 29/04/2010, ivi compresi gli allegati e ribadito l'interesse pubblico all'adesione alla cosiddetta "estinzione agevolata" delle sanzioni amministrative elevate sino al 31 dicembre 2004, in quanto: A) costituisce di fatto un'iniziativa utile ad accelerare i tempi di pagamento dei debiti iscritti nel Bilancio previsionale attraverso la riscossione di risorse in tempi certi e brevi; B) incrementa l'efficienza del sistema della riscossione; C) favorisce la riduzione del contenzioso pendente in materia di Codice della Strada;

RITENUTO, infine, per le ragioni sopradette, di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, recante il Testo unico enti locali;

VISTO il D. Lgs. 285/92, recante il nuovo *Codice della strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione al codice della strada;

VISTO l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito;

visto l'art. 12, c. 2, della L.R. n° 44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di stabilire la proroga del termine per *l'estinzione agevolata del debito relativa a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, nei termini previsti dall'articolo 15, comma 8-quinquiesdecies e seguenti del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 4 agosto 2009 – al **30 giugno 2011**;*
- 2) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell'immediata esecutività della presente deliberazione;
- 3) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

03/03/2011

Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,



Il Segretario Generale

Benedetto Buscema

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Rapetti
L'Assessore al ramo
Pellegrino